



Regolamento del Comitato degli Ospiti e dei Familiari del "Centro Servizi Fatebenefratelli"

Approvato dall'Ufficio di Direzione in data 12/02/2019 -

Art. 1

Costituzione organismi rappresentativi degli ospiti e dei familiari

Il Centro Servizi Fatebenefratelli di Venezia d'ora in avanti semplicemente "Ente", ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Regionale del 10 maggio 2001, n. 3, e della L.R. 22 del 16/08/2002 e smi, favorisce la costituzione di un organismo rappresentativo degli ospiti e loro familiari, denominato "Comitato degli Ospiti e dei Familiari", d'ora in avanti semplicemente "Comitato".

Il Comitato svolge compiti di:

- a) collaborazione con l'Ente per la migliore qualità dell'erogazione del servizio e per la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie e agli ospiti;
- b) promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità di vita degli ospiti;
- c) partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.

Il Comitato è tenuto a rispettare lo Statuto e i vigenti Regolamenti dell'Ente.

La costituzione e il funzionamento del Comitato sono definiti dal presente Regolamento.

Art. 2

Rappresentatività

Si ritiene rappresentativo il Comitato eletto da un'Assemblea costituita da almeno il 20% degli aventi diritto al voto (o il 10%) come specificato al successivo articolo 3, calcolato sul numero di posti letto regolarmente occupati nelle unità di offerta di Casa di riposo a tempo indeterminato e di SVP.

Art. 3

Costituzione del Comitato

Gli ospiti e i familiari si riuniscono in Assemblea Costitutiva per la designazione dei loro rappresentanti che dovranno essere in numero di tre fra i quali almeno 1 (uno) rappresentante di ospiti del piano terra e 1 (uno) rappresentante di ospiti del 3° e 4° piano.

La prima Assemblea Costitutiva è convocata dall'Ente che tramite un suo incaricato gestirà le operazioni di voto e scrutinio. L'Assemblea Costitutiva per essere valida dovrà raggiungere il quorum del 20% del numero complessivo di ospiti. Tale quorum è fissato nel 10% in seconda convocazione.

L'Assemblea è costituita dagli ospiti, o in sostituzione dal loro familiare. Il familiare "contraente", ovvero colui che si è obbligato all'atto dell'accoglimento, ha diritto di precedenza su altri familiari per la partecipazione all'Assemblea Costitutiva. In caso di assenza di familiari, l'ospite potrà designare altra persona di sua fiducia; in questo caso un eventuale Amministratore di Sostegno avrà la priorità.



All'atto dell'elezione, l'Ente si riserva la facoltà di verificare, tramite proprio incaricato, che i partecipanti siano titolati a partecipare a tali operazioni e che il quorum per la validità dell'Assemblea Costitutiva sia raggiunto.

Ogni partecipante alla Assemblea Costitutiva può esprimere fino a 3 (tre) preferenze tra le persone che si sono candidate spontaneamente a formare il Comitato anche nel medesimo giorno della convocazione della stessa Assemblea Costitutiva. Saranno eletti:

- il candidato del Piano terra che ha ricevuto più voti;
- il candidato del 3° e 4° piano che ha ricevuto più voti;
- un terzo candidato più votato

A parità di voti sarà eletto il più anziano d'età.

L'Assemblea Costitutiva potrà nominare, oltre ai tre candidati eletti e in ordine al numero di voti ottenuti, due candidati di riserva che, indipendentemente dal piano di degenza dell'ospite, andranno a integrare il Comitato, subentrando in caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti del Comitato stesso. I subentranti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Dovrà comunque essere sempre garantita la presenza di almeno un rappresentante del piano terra e di uno del 3°/4° piano. In difetto, il Comitato avrà 1 mese di tempo per integrare il rappresentante mancante individuandolo con mandato diretto dei nominati. L'Assemblea Costitutiva conclude i lavori con la designazione dei componenti del Comitato e la definizione dell'ordine del giorno della prima riunione del Comitato. Tale ordine del giorno dovrà includere la nomina del Presidente, del Segretario e, eventualmente, del terzo componente del Comitato stesso.

Della riunione dovrà essere redatto verbale a cura dell'incaricato dell'Ente.

Art. 4

Nomina e Compiti del Presidente

Nella prima seduta il Comitato, nel proprio seno, elegge il Presidente e nomina il Segretario che espleta unicamente le funzioni di redazione e custodia dei verbali delle riunioni del Comitato, dell'Assemblea degli Ospiti e dei Familiari e dell'Assemblea Costitutiva. I verbali di ogni riunione saranno messi a disposizione degli ospiti e familiari e inviati all'Ente

I compiti del Presidente del Comitato sono i seguenti:

- mantenere rapporti con l'Ente;
- farsi portavoce presso l'Ente delle problematiche relative agli ospiti e ai familiari;
- convocare il Comitato, con invito scritto e ordine del giorno;
- convocare l'Assemblea degli Ospiti e dei Familiari (almeno una volta all'anno) per la discussione e informazione delle tematiche interessanti gli ospiti e i familiari;
- convocare l'Assemblea Costitutiva, previo avviso scritto all'Ente, per procedere alla designazione del nuovo Comitato, per scadenza del mandato del Comitato stesso, per decadenza dei 2/3 dei suoi componenti o su richiesta di almeno i 2/3 dei familiari aventi diritto al voto.

Art. 5

Durata del Comitato

Il Comitato resta in carica tre anni.

Un mese prima della scadenza, il Presidente del Comitato procede alla convocazione dell'Assemblea Costitutiva per la nomina dei componenti del nuovo Comitato.



I membri del Comitato dovranno essere sostituiti entro trenta giorni qualora venga a cessare il rapporto di residenzialità dell'ospite. A essi subentreranno i candidati di riserva e in mancanza e in caso di decadenza dei 2/3 dei componenti del Comitato, il Presidente procederà a convocare l'Assemblea Costitutiva come da art. 4.

Art. 6

Rapporti tra il Comitato e l'Ente

Il Presidente del Comitato farà pervenire all'Ente, con almeno una settimana di anticipo, comunicazione della data, ora e ordine del giorno delle riunioni del Comitato. L'Ente mette a disposizione del Comitato idoneo spazio per l'affissione dei propri avvisi, nonché idonei locali per le riunioni previa richiesta da presentarsi contestualmente all'invio dell'ordine del giorno.

L'Ente potrà richiedere una convocazione straordinaria e motivata del Comitato e/o dell'Assemblea degli Ospiti e dei Familiari.

Art. 7

Riunioni del Comitato

I componenti del Comitato partecipano regolarmente alle sedute. In caso di assenza di un componente la stessa dovrà essere giustificata al Presidente del Comitato.

Dopo tre assenze ingiustificate l'incarico di componente del Comitato decade. Sarà cura del Presidente individuare il sostituto tra i candidati di riserva di cui all'art. 3.

Art. 8

Incompatibilità

Sono incompatibili con la nomina a componente del Comitato i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente.

Art. 9

Spese

I componenti il Comitato svolgono la propria funzione come opera di volontariato, senza percepire alcun compenso o remunerazione. Sono a carico dell'Ente le sole spese generali, comprese quelle per la stampa e la spedizione degli inviti, relative alle nomine per la costituzione del Comitato.